


ALL'ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI



BERGAMO

DENUNCIA

LA LEGA NAZIONALE CONTRO LA PREDAZIONE DI ORGANI,
con sede in Bergamo, P.ggio Canonici Lateranensi n°
22, in persona della legale rappresentante, Sig.ra
NERINA NEGRELLO, espone alla S.V quanto segue:
nel pomeriggio del 27/4/1990, a seguito di incidente
stradale, il piccolo Francesco Tassi, di 8 anni di
Misano Gera D'Adda, veniva ricoverato in coma
profondo, presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo nel
reparto di rianimazione. Alle ore 19.45 del
30/4/1990 un congiunto del piccolo Tassi si metteva
in contatto con la sottoscritta Nerina Negrello,
presso la sede della Lega, invitandola a dare
informazioni ai familiari del bambino allo scopo di
evitare il prelievo di organi dallo stesso, già
manifestato possibile dai sanitari del reparto.
I fatti successivi sono quelli descritti nell'alle-
gata cronistoria sottoscritta dalla scrivente ed
allegata alla presente denuncia, di cui costituisce
parte integrante.

La gravità dei fatti esposti è data sia dal fatto
che i sanitari preposti non hanno provveduto ad

informare gli interessati "che la mancata opposizione scritta nei termini fissati dalla legge consente il prelievo stesso" (art. 9 D.P.R. 409 del 1977 ed art. 6 L. 644 del 1975), sia dal rifiuto di ricevere la dichiarazione di dissenso al prelievo, sia più in generale, dalle difficoltà messe in atto dal personale del reparto nei confronti dei familiari del Tassi che intendevano legittimamente manifestare il diniego, sia ancora negli artifici attuati per convincere i genitori che il figlio era morto nel senso comune del termine per arresto cardiaco e che ne conseguiva una inevitabile (!) autopsia.

Giacchè ai fini di una indagine giudiziaria pare non sia stata chiesta l'autopsia e giacchè ai fini diagnostici, in caso di incidente stradale, non ha senso logico l'autopsia, e comunque non sussiste mai la ragione di una autopsia a cuore battente, si ritiene che l'autopsia a cuore battente sia stata messa in atto come mezzo per aggirare la volontà della famiglia.

La gravità dei fatti è data anche dall'arroganza e dall'assurdo comportamento di colui che si è manifestato come primario del reparto.

Denunciando i fatti esposti la sottoscritta deve

anche sollevare la questione relativa alla incostituzionalità degli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 15 e 16 della Legge 644 del 2.12.75; dell'art. 10 D.P.R. 409 del 16.6.77; degli artt. 8 e 36 D.P.R. 803 del 21.10.75; della L. n° 83 del 15.2.61 e del D.Min. 230 dell' 11.8.69, in relazione agli artt. 2 - 3 - 8 - 13 - 28 - 29 e 32 Cost.. E' noto infatti che la dottrina medica non è unanime sul concetto di morte cerebrale. E' fatto anche di comune esperienza che soggetti ormai ritenuti in coma irreversibile abbiano poi ripreso le proprie funzioni. Quando è considerato morto giuridicamente il soggetto sottoposto ad espianto, quando ha raggiunto la così detta morte cerebrale o quando il suo corpo ha cessato di pulsare dopo l'espianto? Certamente in concomitanza con questo secondo momento, altrimenti non potrebbero considerarsi nati quei soggetti partoriti -come è già accaduto- da donna mantenuta in vita attraverso macchinari. Se così è però, è stata sottratta la vita ad una persona giuridicamente viva.

Ciò lascerebbe ipotizzare una violazione dell'art. 575 C.P., ma anche una violazione dell'art. 31 C.P. ed ancora degli artt. 410 - 411 C.P. e, prima di tutto la violazione dell'art. 593 C.P.

poichè per impegno assunto dal medico attraverso il giuramento di Ippocrate lo stesso si è impegnato a svolgere ogni possibile attività nell'esclusivo interesse del malato e non certo di terzi.

Per i suesposti fatti, la sottoscritta chiede che la S.V. Ill.ma voglia elevare rubrica a carico dei responsabili per i fatti esposti e, ritenendo non manifestamente infondate le questioni sollevate di illegittimità costituzionale, voglia rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio di costituzionalità.

ALLEGA:

- cronistoria dei fatti verificatisi il 30.4.90;
- stralcio de "L'Eco di Bergamo" dell' 1.5.90;
(di 47 pagine)
- minidossier relativo a studi e ricerche in relazione alla definizione di morte ed ai problemi ad essa connessi (ricavato dal dossier n° 1 accettato come petizione al Parlamento Europeo e dal dossier n° 3 recentemente presentato alle Autorità Internazionali e Nazionali).
- stralcio del D. P.R. n° 803 del 1975 artt. 8 e 36;
- stralcio del D.P.R. 409 del 1977 art. 10.

Con ossequio, ringrazia.

Bergamo, 5 maggio 1990.